

“Censure canoniche, irregolarità e impedimenti all’attenzione del confessore”

Premessa

Ecco che anche quest’anno, a ridosso ormai dell’avvio dell’evento Giubilare, ci ritroviamo ancora una volta a riflettere, come fedeli ancor prima che come presbiteri, in quanto “pellegrini nella speranza” e Popolo di Dio in preghiera, su una delle dimensioni ineludibili della fragilità della persona umana, anche se redenta e investita della Grazia battesimale: il peccato come evento non solo strettamente personale ma (anche) ecclesiale. Più specificamente, ci interroghiamo sulla cura del medesimo quando in esso la Chiesa riconosca un **delitto** (canonico).

Nella presente circostanza vorrei cercare di offrire un contributo più sintetico e un po’ meno tecnico di altri proposti in passato, ai quali faccio riferimento per chi sentisse la necessità di operare approfondimenti. Rimane mia convinzione che un buon confessore non possa comunque rimanere del tutto estraneo, aldilà della sensibilità personale verso il linguaggio giuridico, alla riflessione più puntuale e specialistica su questa materia. Il mio obiettivo è piuttosto di attirare l’attenzione e sollecitare un approfondimento personale su questi settori del diritto canonico, aprendoli anche per chi non è un “addetto ai lavori”, ponderando le esigenze pastorali insieme con quelle più tecniche.

Nel mio intervento inizierò, come richiestomi, esplorando l'utilizzo delle sanzioni medicinali nei confronti dei fedeli (applicazione e soprattutto remissione), per poi passare ad analizzare le irregolarità e gli impedimenti alla ricezione e all'esercizio degli Ordini Sacri.

Direi, innanzitutto, prima di cominciare a riflettere, che è necessario rinnovare consapevolmente e liberamente l’adesione di fede alla potenza della Misericordia divina - e ciò vale per tutti, come fruitori, operatori e interpreti del diritto - anche e soprattutto nella sfera della vita sacramentale.

Siamo davvero abbastanza consapevoli del fatto che questa dimensione così delicata richiede un’attenzione specifica, che eviti indebite e pericolose “invasioni di campo”? Infatti, l’attenzione alla “salute” del corpo ecclesiale, soprattutto per quanto riguarda la stigmatizzazione e la riparazione delle lesioni ingiustamente inflitte, ricade di solito (e deve ricadere!) solo nell’ambito dell’ordinaria cura pastorale, che normalmente si avvale unicamente di mezzi morali e/o sacramentali.

Tuttavia, vi sono circostanze in cui l’Autorità ecclesiastica deve occuparsi di azioni che costituiscono veri e propri delitti, i quali per loro natura ledono, in modo significativo anche per

l'armonia visibile del corpo ecclesiale, i diritti della persona, in particolare del *Christifidelis*; o comunque danneggiano beni di rilevante valore spirituale e morale per la Chiesa. Queste azioni, sebbene siano peccaminose anche dal punto di vista etico, devono essere nettamente separate dai "semplici", per così dire, peccati: infatti, rappresentano infrazioni concrete delle norme divine e/o canoniche, protette da sanzioni di carattere giuridico, penali appunto, stabilite dal Legislatore ecclesiastico (cfr. ad esempio cann. 1315 §1 e 1399). Queste ultime richiedono un intervento specifico e differenziato, poiché oltrepassano la mera dimensione spirituale o morale, debordando in quella giuridico-canonica.

In un contesto in cui registriamo l'espansione (o perlomeno una percezione più amplificata e mediaticamente evidenziata) di comportamenti devianti e peccaminosi, i quali spesso non sono avvertiti come tali neanche tra i credenti, è imperativo che la Chiesa valuti attentamente, ancora una volta, se e in che misura l'adozione di misure punitive oggi rappresenti veramente la soluzione più adeguata ad affrontare il deterioramento morale e le deficienze nell'azione dei battezzati. In questo, l'esperienza dei confessori e il *feedback* da loro ricevuto dovrebbero rappresentare un punto di riferimento primario¹. La presa d'atto rispetto all'incremento del ricorso alle sanzioni penali - tendenza degli ultimi vent'anni, sostenuta dalle decisioni dei più recenti Pontificati riguardanti soprattutto la riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico - va bilanciata con la necessità di considerare tali misure come risorsa ultima nel governo della comunità ecclesiale, valorizzando le tutele e le garanzie che distinguono il diritto penale della Chiesa.

Il discorso tenuto da Papa Francesco nel novembre 2019 ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell'Associazione internazionale di Diritto Penale (AIDP)² - un'assemblea che è

¹ L'istituzione ecclesiale dovrebbe resistere alla tentazione secolare di utilizzare le sanzioni come deterrente, una strategia la cui efficacia rimane incerta, o, ancor peggio, come strumento per appagare richieste socio-culturali diffuse che, sebbene potenzialmente comprensibili e persino giustificate, dovrebbero trovare soddisfazione non attraverso il diritto penale, ma nel percorso spirituale di ravvedimento e di conversione individuale.

² «In concreto, la sfida presente per ogni penalista è quella di contenere l'irrazionalità punitiva [...] Desidero rivolgere un invito a tutti voi, studiosi del diritto penale, e a quanti, nei diversi ruoli, sono chiamati ad assolvere funzioni concernenti l'applicazione della legge penale. Tenendo presente che scopo fondamentale del diritto penale è tutelare i beni giuridici di maggiore importanza per la collettività, ogni compito e ogni incarico in questo ambito ha sempre una risonanza pubblica, un impatto sulla collettività. Questo richiede e implica al tempo stesso una più grave responsabilità per l'operatore di giustizia, in qualunque grado esso si trovi, dal giudice al funzionario di cancelleria [...]. Ogni persona chiamata ad assolvere un compito in questo ambito dovrà tenere continuamente presente, da un lato, il rispetto della legge, le cui prescrizioni sono da osservare con un'attenzione e un dovere di coscienza adeguati alla gravità delle conseguenze. D'altro lato, occorre ricordare che la legge da sola non può mai realizzare gli scopi della funzione penale; occorre anche che la sua applicazione avvenga in vista del bene effettivo delle persone interessate. Questo adeguamento della legge alla concretezza dei casi e delle persone è un esercizio tanto essenziale quanto difficile. Affinché la funzione giudiziaria penale non diventi un meccanismo cinico e impersonale, occorrono persone equilibrate e preparate, ma soprattutto appassionate - appassionate! - della giustizia, consapevoli del grave dovere e della grande responsabilità che assolvono. Solo così la legge - ogni legge, non solo quella penale - non sarà fine a sé stessa, ma al servizio delle persone coinvolte, siano essi i responsabili dei reati o

espressione della più antica associazione mondiale a carattere scientifico di giuristi specializzati in discipline penalistiche - offre degli spunti preziosi anche per riflessioni di natura più specificamente intra-ecclesiale, e quindi prettamente canonistici, soprattutto allorché il Pontefice rivolge un invito accorato alla comunità giuridica internazionale affinché si adoperi per un'interpretazione e applicazione del diritto penale che non si limiti alla mera retribuzione, ma che si orienti verso una giustizia restaurativa, capace di riconciliare e riparare.

Questa non è una novità, evidentemente: la giustizia riparativa è un concetto familiare alla dottrina ecclesiastica e si radica profondamente nella sua tradizione, come dimostra l'istituto appunto delle **pene medicinali** nel diritto canonico, finalizzate al ravvedimento del peccatore, che sono proprio il primo oggetto della nostra trattazione.

La logica sottostante la disciplina penale nella Chiesa si fonda sui principi eccellenti di protezione dell'integrità del Corpo Mistico di Cristo e della comunione nella giustizia, mirando alla redenzione e salvezza integrale della persona: questa azione include sia il peccatore sia coloro che, nella comunità, sono stati danneggiati, direttamente o indirettamente, da azioni ingiuste che ledono beni di rilevanza giuridica.

La giustizia riparativa (o "restaurativa"), come suggerito dal Papa, pone al centro del suo agire la persona, sia essa vittima o responsabile dell'atto criminale, con lo scopo di ristabilire quei legami umani e sociali che sono rimasti compromessi dal reato. Questa visione richiede un cambiamento radicale di paradigma che vede nella persona di Gesù, e in particolare nella sua risurrezione, il cardine della riconciliazione tra Dio e l'uomo. Può sembrare scontato, per noi credenti, ma non lo è affatto. La pena canonica non può mai essere un fine in sé, ma si giustifica solo come strumento di giustizia cristianamente intesa, che deve essere sempre orientato alla redenzione e al recupero del fedele nella sua dignità filiale³. Dato il forte impatto sul fedele e

coloro che sono stati offesi. Al tempo stesso, operando come strumento di giustizia sostanziale e non solo formale, la legge penale potrà assolvere il compito di presidio reale ed efficace dei beni giuridici essenziali della collettività.

E dobbiamo andare, certamente, verso una giustizia penale restaurativa.

In ogni delitto c'è una parte lesa e ci sono due legami danneggiati: quello del responsabile del fatto con la sua vittima e quello dello stesso con la società. Ho segnalato che tra la pena e il delitto esiste una asimmetria e che il compimento di un male non giustifica l'imposizione di un altro male come risposta. Si tratta di fare giustizia alla vittima, non di giustiziare l'aggressore.

Nella visione cristiana del mondo, il modello della giustizia trova perfetta incarnazione nella vita di Gesù, il quale, dopo essere stato trattato con disprezzo e addirittura con violenza che lo portò alla morte, in ultima istanza, nella sua risurrezione, porta un messaggio di pace, perdono e riconciliazione. [...] Le nostre società sono chiamate ad avanzare verso un modello di giustizia fondato sul dialogo, sull'incontro, perché là dove possibile siano restaurati i legami intaccati dal delitto e riparato il danno recato».

³ La continua rielaborazione secondo questa prospettiva del diritto penale anche ecclesiale, come dimostrano anche alcuni passaggi della recente riforma del Libro VI, non riguarda solo la funzione rieducativa/riabilitativa della pena, ma implica anche una profonda riflessione sulle ragioni che giustificano l'esistenza stessa del diritto penale nella Chiesa, orientandolo verso finalità sempre più umane e costruttive, veramente compatibili con il comandamento dell'amore fraterno e col frutto di vita eterna che ogni battezzato è chiamato a portare (Gv 15, 9-17).

sui suoi diritti fondamentali, l'applicazione della giurisdizione penale non può mancare di essere un riflesso dell'insegnamento evangelico. L'obiettivo principale dell'azione pastorale dovrebbe essere quello di liberare il fedele dai gravami, specificamente quelli di natura giuridico-positiva, che ostacolano il suo cammino verso la conversione e una vita rinnovata in Cristo.

La tentazione di una giustizia retributiva o sociologicamente e simbolicamente utile in quanto esemplare e per così dire "apotropaica" è sempre alla porta: è un modello che deve finalmente cedere il passo a quello della giustizia riparativa, in cui il dialogo, il perdono⁴ e la riconciliazione diventano elementi centrali. Questo secondo modello deve privilegiare, soprattutto nella prassi concreta, il fedele e la sua dignità, in linea con i principi di carità e di primato della persona che sono fondamentali per la Chiesa. E anche il reo è un fedele! La giustizia riparativa enfatizza il valore del dialogo e del confronto tra vittima e reo, proponendo un percorso di riconciliazione, guarigione e reinserimento che può portare a una comprensione mutua e a una riparazione non meccanica e formale del danno causato. Questo approccio richiede davvero un cambio di paradigma nella concezione stessa anche della giustizia formale ecclesiale e della sua applicazione, che deve essere coltivata sempre più come fattore di riconciliazione e di costruzione del bene comune⁵, appellandosi al criterio interpretativo fondante di tutto il nostro diritto, cioè al principio della *salus animarum, lex suprema in Ecclesia*.



Delitto e sanzione: cenni sulla natura e sugli ambiti della potestà coercitiva della Chiesa

Ci muoviamo pertanto nella sfera molto specifica del delitto⁶ e della pena, quindi dei provvedimenti autoritativi di carattere afflittivo e appunto sanzionatorio, i quali privano il reo -

⁴ Nel discorso ai partecipanti al XXXII Corso sul foro interno della Penitenzieria Apostolica, lo scorso marzo 2022, il Santo Padre Francesco ha lanciato una felice provocazione: *“In una recente intervista, con un’espressione inconsueta, ho affermato che «il perdono è un diritto umano». Noi abbiamo tutti il diritto di essere perdonati. Tutti. In effetti, esso è ciò a cui più profondamente anela il cuore di ogni uomo, perché, in fondo, essere perdonati significa essere amati per quello che siamo, malgrado i nostri limiti e i nostri peccati. E il perdono è un ‘diritto’ nel senso che Dio, nel mistero pasquale di Cristo, lo ha donato in modo totale e irreversibile ad ogni uomo disponibile ad accoglierlo, con cuore umile e pentito. Dispensando generosamente il perdono di Dio, noi confessori collaboriamo alla guarigione degli uomini e del mondo; cooperiamo alla realizzazione di quell’amore e di quella pace a cui ogni cuore umano anela tanto intensamente; con il perdono contribuiamo, permettetemi la parola, a una ‘ecologia’ spirituale del mondo”*. In questa asserzione forte e stimolante, il Papa ha messo insieme, in un felice ossimoro, diritto e Grazia, doverosità e libertà assoluta.

⁵ In questo senso non è azzardato riconoscere nel diritto canonico uno degli strumenti di evangelizzazione a cui la Chiesa fa ordinariamente ricorso. Così Papa Francesco, *Discorso ai partecipanti al corso di Formazione per gli Operatori del diritto (promosso dal Tribunale della Rota Romana)*, 18 febbraio 2023: *“... né diritto senza evangelizzazione, né evangelizzazione senza diritto”*.

⁶ Vale a dire, atto illecito volontario, quindi doloso o perlomeno colposo, che determina un danno significativo e accertabile ad un diritto/status/bene ecclesiale tutelato giuridicamente e, specificamente, protetto dall’Autorità

il fedele riconosciuto tale con un procedimento legittimo⁷ - di un diritto/facoltà/privilegio/ecc. o, meno radicalmente, dell'esercizio dei medesimi. Tracciando un perimetro di massima alla materia, possiamo dire più precisamente che le pene (e tale discorso vale specialmente per le censure, in relazione alla vita sacramentale) si traducono per i fedeli in restrizione/privazione di diritti/privilegi e quindi in restrizione/privazione assoluta o parziale del godimento di beni temporali e/o spirituali; in pratica, del loro libero esercizio.

Valgono soltanto, quindi, ai fini della trattazione, i veri e propri **atti delittuosi**, atti lesivi di diritti della persona umana e specificamente del fedele o di beni ecclesiali significativi. Di solito sotto il profilo del giudizio morale sono anche atti peccaminosi, ma vanno accuratamente tenuti distinti dai 'semplici' peccati perché sono anche veri e propri delitti, in quanto l'azione configura anche una violazione esterna rilevabile di leggi divine o canoniche munite dal legislatore di tutela penale (cf. p. es. can. 1315 §1 e 1399).

Gli atti delittuosi hanno una loro natura caratteristica, perché incidono sui beni e sulle dinamiche della comunione ecclesiale visibile con modalità diversa dagli atti (puramente, per così dire) peccaminosi, e quindi esigono un intervento dell'Autorità ecclesiastica⁸ più formale e specifico⁹ rispetto a quello ordinario di cui si diceva poc'anzi.

Questo **intervento può avvenire nel foro esterno o in quello interno** e comunque investe una pluralità di dimensioni¹⁰. Nel contesto penale emerge chiaramente l'unicità dell'esercizio del potere ecclesiastico, che si manifesta non solo in ambito pubblico ed esterno, laddove opera,

competente con una sanzione di carattere penale. Cf. can. 1321: si fa riferimento alla "violazione esterna della legge o del precetto [...] gravemente imputabile per dolo o per colpa".

⁷ E non con improbabili percorsi extra-processuali, se non proprio para-processuali o addirittura puramente mediatici, manipolativi di vere o presunte *notitiae criminis*. Sono operazioni estranee alla vita e alla fede cristiana, che precludono ogni genuina garanzia processuale e avallano gravi ingiustizie.

⁸ La potestà di giurisdizione della Chiesa si traduce anche nell'azione di carattere penale, la quale va compresa sempre entro la cornice più generale tracciata dal can. 392 (cf. Lumen Gentium 27 e Christus Dominus 16).

⁹ Non è semplicemente un intervento di carattere coercitivo-repressivo, poiché dovrebbe tendere sempre, finché possibile, al ristabilimento della giustizia e al ravvedimento del reo. "Infatti, in presenza di azioni delittuose, l'attività dei Pastori si rivolge sia a coloro che sono vittime di tali comportamenti, sia nei riguardi dei colpevoli, giacché anch'essi hanno il diritto di essere aiutati a comprendere i loro sbagli e a potersi correggere non sentendosi mai esclusi o ancor peggio abbandonati dalla comunità ecclesiale. Ed è questa una dinamica costante nella vita della Chiesa, sacramento universale di salvezza, laddove il continuo e misterioso intrecciarsi del *mysterium iniquitatis* e del *mysterium pietatis* ha analoghe proiezioni nella sua dimensione giuridica, anche penale, di comunità visibile" (Davide Cito, La dichiarazione delle censure penali e il bene comune, in J.I. ARRIETA (a cura di), "Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa", Venezia 2008, pp. 247-259).

¹⁰ L'obiettivo primario dell'azione della Chiesa è la salvezza personale, nei livelli profondamente unitari che secondo la tradizione biblica la costituiscono (pneumatico, psichico e somatico); la quale si realizza all'interno dell'armonia vivificante dell'intero corpo ecclesiale. Queste mete sono strettamente interconnesse e quindi gli interventi di carattere sanzionatorio non si limitano esclusivamente alla salvaguardia del bene comune, dell'ordine pubblico, al ripristino della giustizia o alla compensazione per danni ingiusti, pur riconoscendo l'importanza di tali valori.

per esempio, in via esclusiva la giurisdizione coercitiva-penale dello Stato, ma anche nel foro interno. È nel foro interno che si evidenzia in modo particolare la nota caratteristica della potestà di governo della Chiesa (can. 129), espressione di una funzione propriamente liberatoria, basata sulla responsabilizzazione della coscienza individuale. Questo esercizio del potere di governo¹¹ si realizza attraverso atti di giurisdizione occulti, nel senso di non-pubblici, distinti dai sacramenti (come p.es. la confessione e il perdono sacramentale, espressione della potestà sacramentale d'ordine)¹².

La complessità della natura umana e la dinamica della coscienza, infatti, implicano che certi comportamenti esteriori, potenzialmente riscontrabili e percepibili dalla comunità ecclesiale, possano acquisire una valenza non solo morale ma anche giuridica, in particolare nel contesto penale. Tali comportamenti possono diventare oggetto di sanzioni non solo con apposito procedimento formale ma anche senza la necessità di un esercizio specifico e diretto della giurisdizione esterna, quindi piuttosto in virtù di norme legislative generali che interpellano direttamente la coscienza individuale del fedele, vincolandolo in una dimensione interiore e profondamente personale. Un esempio è rappresentato dalle sanzioni "*latae sententiae*", che verranno qui oltre esaminate più dettagliatamente.

In questa situazione, è come se la coscienza stessa del fedele fungesse da giudice, mantenendo il giudizio entro una sfera privata, nascosta e intima, senza che esso emerga nell'ambito pubblico. Nel foro interno, di norma, è il trasgressore stesso a rivelarsi, spesso tramite la confessione sacramentale. Questo giustifica l'interesse specifico dei confessori per questi casi, dato che la questione rimane confinata al foro interno, non essendo pertanto soggetta né a verifica attraverso atti giuridicamente significativi né a prova esterna legittima. Il confessore, oltre ad amministrare il sacramento della riconciliazione, detiene quindi anche un'autorità giurisdizionale specifica della Chiesa. Egli non solo perdona i peccati in nome di Dio e della Chiesa ma, in casi eccezionali, può anche revocare sanzioni penali o concedere dispensa da leggi ecclesiastiche.

La predetta distinzione evidenzia la duplice funzione del ministero sacerdotale: la facoltà di rimuovere le pene canoniche, atto di giurisdizione riservato a chi ne gode, differisce dalla capacità sacramentale di perdonare i peccati conferita a tutti i presbiteri durante l'ordinazione.

Nella sfera del foro interno, il fedele può essere soggetto a censure e, come sarà illustrato successivamente, anche a impedimenti o irregolarità. Queste ultime non rientrano

¹¹ Esula da questo contesto l'affrontare la controversia dottrinale circa la natura della potestà ecclesiastica e quindi il rapporto tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione.

¹² Questo ambito di 'efficacia nascosta' del diritto canonico, noto appunto come "foro interno", si distingue per la sua natura riservata rispetto al "foro esterno", dove il diritto ecclesiastico manifesta apertamente e pubblicamente i suoi effetti e la sua autorità. La verifica e l'applicazione del diritto nel foro esterno sono soggette a procedimenti legali formali (p.es. all'istanza probatoria), a differenza del foro interno.

propriamente nell'ambito penale, ma si riferiscono alla legittimità della ricezione degli Ordini Sacri o al loro legittimo esercizio. Queste questioni, relative agli impedimenti e alle irregolarità, saranno esaminate in maniera più concisa al termine della trattazione.



Classificazione delle pene ecclesiastiche – le censure

Come punto di partenza, è importante ribadire che i sacerdoti sono continuamente impegnati in un 'ministero di riconciliazione', come indicato p.es. in 2 Cor 5, 20-21, e che la Chiesa privilegia gli strumenti pastorali per affrontare le condotte devianti dei fedeli, preferendoli per la loro capacità di offrire un approccio più misurato e personale, nonostante possano sembrare meno immediati o incisivi.

Il ministero della riconciliazione richiede un approccio maturo e consapevole alla dimensione penale della Chiesa, particolarmente nel contesto del foro interno, e include sia la natura delle pene sia il processo della loro applicazione. Sebbene a prima vista possa apparire come una questione di procedure formali distanti dalla cura pastorale, esso in realtà è fondamentale per assicurare che le sanzioni siano effettivamente appropriate ed efficaci. Questa consapevolezza permette di concretizzare la nozione di *salus animarum* come principio interpretativo supremo della legge nella Chiesa, come evidenziato nel citatissimo canone finale del Codice di Diritto Canonico (can. 1752), evitando interpretazioni superficiali o riduttive.

Le sanzioni penali erano tradizionalmente distinte in **censure** e **pene c.d. 'vendicative'**, terminologia che ricorreva nel Codice Pio-Benedettino. Ancora oggi il can. 1312 ribadisce questa distinzione fondamentale tra **pene medicinali o censure**¹³ (§1, 1°: la scomunica, l'interdetto e la

¹³ **La scomunica** - *excommunicatio maior*, per il diritto orientale - comporta, con effetti indivisibili (cioè non suscettibili di modifica a discrezione di chi applica la pena) la perdita della *communio fidelium* nella sua dimensione giuridica e visibile, sociale, e trova il fondamento ultimo nella rottura della comunione teologica. Per le conseguenze della scomunica *latae sententiae* in assenza di **declaratoria**, diverse (can. 1331 §1) da quelle della scomunica **inflitta con sentenza giudiziale** (*ferendae sententiae*) o ***latae sententiae declarata***, che aggiunge agli effetti della precedente altri citati dal §2 del can. 1331, rinvio alla trattazione più estesa e puntuale della mia relazione del Convegno del 2023.

L'interdetto è una censura che comporta in modo ora frazionabile (can. 1332 §2) alcuni effetti della scomunica, limitatamente all'aspetto della partecipazione alla vita sacramentale e agli atti di culto della Chiesa (can. 1332 §1 fa riferimento ai nn. 1°-4° del can. 1331 §1). Non comporterebbe di per sé la proibizione di svolgere uffici o incarichi ecclesiali poiché, a differenza della scomunica, non implica la perdita della comunione ecclesiale; tuttavia ora il can. 1332 §2 prevede che la legge o il precetto possano limitare con proibizioni anche altri "diritti singolari" del fedele. L'interdetto non esiste nel diritto orientale, piuttosto le Chiese d'Oriente conoscono l'istituto della cosiddetta *excommunicatio minor*, che ha effetti paragonabili all'interdetto (can. 1431 C.C.E.O.). Infine, il terzo tipo di censura è rappresentato dalla **sospensione**, i cui effetti invece sono sempre separabili e che oggi non colpisce più solo i chierici, come avveniva in precedenza. Quattro (cf. can. 1333 §1) sono le modalità principali di sospensione, per ciascuna delle quali l'atto giuridico che infligge questa sanzione può determinare una proibizione totale o parziale di: a) porre in essere atti relativi alla *potestà di ordine*; b) porre in essere atti

sospensione) e **pene espiatorie**¹⁴ (§1, 2°). La definizione di “censura” del Codice Pio-Benedettino si dava al can. 2241 §1: “*Censura est poena qua homo baptizatus, delinquens et contumax, quibusdam bonis spiritualibus vel spiritualibus adnexis privatur, donec, a contumacia recedens, absolvatur*”: una concettualizzazione che rimane utile, in assenza di specifica definizione formale di legge. Dal Concilio Lateranense IV del 1215 le censure sono identificate tassativamente appunto in tre uniche sanzioni, presenti nel Codice latino: scomunica (can. 1331), interdetto (can. 1332) e sospensione (cann. 1333-1334). Le due prime comportano sostanzialmente la proibizione di ricevere e/o di celebrare i sacramenti. La sospensione, che era tradizionalmente riservata ai chierici¹⁵, essenzialmente fa divieto di esercitare atti espressione della potestà di ordine o della potestà di governo, nonché diritti o funzioni inerenti all’ufficio.

La distinzione tra le due categorie di sanzioni canoniche risiede nella loro diversa finalità, che è caratteristica ma non esclusiva. Le censure sono volte all'emendamento del trasgressore e possono essere descritte, secondo una terminologia ormai consolidata, come aventi una *finalità special-preventiva*¹⁶: questo significa che mirano a stimolare un cambiamento nel

relativi alla *potestà di governo* (di norma con sanzione di illiceità soltanto, e non di invalidità, can. 1333 §2); c) esercitare diritti o funzioni inerenti ad un ufficio (se si tratta dell'ufficio di parroco o di Ordinario di luogo, da notare che anche la pena della sospensione comporta l'invalidità dell'assistenza alle nozze: can. 1109); d) esercitare atti e funzioni relativi all'insieme delle tre figure precedenti. Anche qui - e faccio sempre il medesimo rinvio di cui sopra - ci sono differenze di effetti se la pena è *latae sententiae* è non-dichiarata (cf can. 1335 §2) oppure *ferendae sententiae* o *declarata* (*ibidem*).

¹⁴ Non più ‘vendicative’, come nel Codice Pio-Benedettino, perché col Codice vigente abbiamo abbandonato quella categorizzazione e siamo ritornati ad una terminologia di matrice agostiniana, derivata dal *De Civitate Dei*. Oggi il can. 1336 le divide in **ingiunzioni (§2)**, **proibizioni (§3)**: solo queste normalmente, ex can. 1338 §4, possono essere *latae sententiae*, se ne desume che le altre sono *ferendae sententiae*; inoltre, queste mai sono *sub poena nullitatis*, can. 1338 §5) e **privazioni (§4)**, a cui si aggiunge la **dimissione dallo stato clericale (§5)**. Anche qui, per un approfondimento, rinvio alla mia relazione del Convegno del 2023. Nella revisione del libro VI del Codice di Diritto Canonico, si è compiuto un notevole lavoro di razionalizzazione e organizzazione sistematica che ha portato all'attuale can. 1336, che tuttavia non arriva ad un elenco esaustivo. Infatti, ulteriori sanzioni possono essere stabilite, entro certi limiti, da chi possiede potestà legislativa, secondo quanto specificato dai cann. 1312 §2 e 1336 §1. Tuttavia, la dimissione dallo stato clericale rimane un'eccezione che, come indicato nel can. 1317, non può essere imposta dal "Legislatore inferiore". Quest'ultimo termine, introdotto nella nuova versione del Libro VI, designa qualsiasi autorità legislativa ecclesiastica al di fuori del Papa o della Santa Sede, come specificato nel can. 361.

¹⁵ Così fino al 2021: nell'attuale can. 1333 il limite è caduto, visto che oggi sempre di più sono i non-chierici, religiosi o laici, che svolgono funzioni liturgiche, assumono uffici ecclesiastici o comunque ruoli attivi e istituzionali a livello ecclesiale.

¹⁶ Discorso del Papa ai partecipanti alla Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, del 21 febbraio 2020, cit.: “*Il fine riparativo è volto a ripristinare, per quanto possibile, le condizioni precedenti alla violazione che ha perturbato la comunione. Ogni delitto, infatti, interessa tutta la Chiesa, la cui comunione è stata violata da chi deliberatamente ha attentato contro di essa con il proprio comportamento. Il fine del recupero dell’individuo sottolinea che la pena canonica non è uno strumento meramente coercitivo, ma ha un carattere spiccatamente medicinale. In definitiva, essa rappresenta un mezzo positivo per la realizzazione del Regno, per ricostruire la giustizia nella comunità dei fedeli, chiamati alla personale e comune santificazione*”.

comportamento del reo. Al contrario, le pene espiatorie si focalizzano sull'espiazione, ovvero sulla riparazione del danno causato dall'atto delittuoso e sul ristabilimento della giustizia, nonché sulla riparazione dello scandalo causato al corpo ecclesiale. Queste ultime seguono un criterio giustificativo che si potrebbe definire *retributivo e general-preventivo*.

La differenza tra queste sanzioni si evidenzia anche nella loro durata¹⁷. Le censure sono intrinsecamente legate all'atteggiamento soggettivo del reo e, per questo motivo, sono generalmente imposte per un periodo indeterminato, ossia fino a che non avvenga l'emendamento del reo¹⁸. Al contrario, le pene espiatorie possono essere stabilite per un periodo di tempo determinato, indeterminato o anche perpetuo, secondo quanto specificato dal canone 1336 §1, e ciò indipendentemente dall'atteggiamento soggettivo del trasgressore.

In ossequio alla riforma promossa dal Concilio Vaticano II, si è mantenuto il principio secondo il quale le sanzioni canoniche dovrebbero essere principalmente di tipo "*ferendae sententiae*", cioè applicate e rimosse attraverso una procedura specifica del foro esterno. Tuttavia, l'istituzione delle pene "*latae sententiae*" o automatiche, che originariamente erano intese come medicinali e ora, in misura limitata, anche espiatorie, è stata preservata per casi particolarmente gravi¹⁹. Le pene *latae sententiae* rimangono quindi un pilastro della legislazione

¹⁷ Ma non soltanto: la distinzione tra le censure e altre forme di sanzioni canoniche viene ulteriormente enfatizzata considerando p.es. il diritto alla remissione della censura una volta che il reo dimostri un reale emendamento. Secondo il canone 1358 §1, la remissione della censura non può essere negata, sottolineando l'assenza di discrezionalità da parte dell'autorità ecclesiastica nel concedere tale remissione. Tuttavia, è previsto che l'autorità che rimuove la censura possa, in quel contesto, offrire ammonizioni appropriate guidate dalla cura pastorale o imporre un rimedio penale o una penitenza, come indicato dal can. 1358 §2.

¹⁸ Il soggetto deve "recedere dalla contumacia", espressione tecnica interpretata autorevolmente dal can. 1347 §2: comprende non solo il pentimento sincero ma anche – perlomeno – la disponibilità a riparare il danno e lo scandalo inferti. Infatti, affinché si attivi l'automatismo tra il fatto giuridico penalmente rilevante - il peccato che la legge qualifica anche come *delitto* - e l'imposizione della pena, che caratterizza le pene *latae sententiae*, occorre accertare quella che era definita appunto la *contumacia* del soggetto.

Contumacia, in questo contesto, significa, in primo luogo, consapevolezza da parte del reo che oltre che un peccato la sua condotta è anche un reato penale per la Chiesa e, in secondo luogo, che agisca in assenza di quelle circostanze che possano attenuare la sua responsabilità o escluderla del tutto.

Il fedele, a livello della sua coscienza, non solo deve essere consapevole che la sua condotta rappresenta un grave peccato ma deve anche sapere che la Chiesa sanziona canonicamente tale azione. Inoltre, recedere dalla contumacia comporta, oltre al pentimento, l'interruzione dell'azione delittuosa, se si tratta di un delitto che abbia la caratteristica di permanere nel tempo o di essere reiterato (delitto abituale o permanente), ad es. il concubinato del chierico: can. 1395 §1. Il fatto stesso che il peccatore si accosti al confessore manifestando autentico pentimento per il proprio peccato è indice inequivocabile di cessazione della contumacia.

¹⁹ Perlopiù, esse sono censure. Secondo la nuova impostazione del Libro VI, cf. can. 1338 §4, soltanto le pene espiatorie recensite al §3 del can. 1336 possono essere pene *latae sententiae*.

canonica latina²⁰, nonostante l'opinione di alcuni interpreti²¹ che hanno sollevato più di una perplessità, per confinare l'effetto delle sanzioni esclusivamente al foro esterno, il quale solo offre le garanzie per un esercizio corretto e responsabile della giurisdizione, rendendolo lo spazio 'naturale' per gli atti di governo ecclesiale di natura repressiva.

La differenza nelle finalità tra le pene *latae sententiae* e *ferendae sententiae* persiste comunque nel loro regime giuridico distinto. La legislazione canonica invita a moderazione nell'istituzione di tutte le pene, come evidenziato dal can. 1317, che sottolinea la necessità di imporle solo quando strettamente necessario per il bene della disciplina ecclesiastica, e in particolare per le pene *latae sententiae*, come indicato dal can. 1318, data la loro gravità e l'impatto automatico e indiscriminato sul trasgressore, a differenza delle sanzioni *ferendae sententiae*, il cui meccanismo applicativo permette una valutazione più puntuale e contestuale della situazione.

Applicazione delle censure e soggetti titolari della loro remissione

Entrando più nel dettaglio della normativa sulle **censure**, la quasi millenaria istituzione dei Canonici Penitenzieri, della Cattedrale o delle collegiate (ed eventualmente, in mancanza di questi, del sacerdote a ciò delegato dal Vescovo), attesta il legame tra questa materia penale e la sede del confessionale.

Il sacerdote confessore interpreta ed applica l'autorità della Chiesa di riconciliare e di usare misericordia non solo nell'esercizio della potestà sacramentale d'ordine, ma anche in quello della potestà di giurisdizione nel foro interno. In questa linea si colloca il can. 508, con la previsione che i Penitenzieri hanno in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria non delegabile di

²⁰ Questo aspetto distingue l'ordinamento canonico latino da quello degli Orientali: infatti, l'istituto delle pene *latae sententiae* è rimasto sempre estraneo al diritto di quelle Chiese. Esse conoscono piuttosto l'istituto dei c.d. 'peccati riservati', cf. cann. 727 ss. C.C.E.O. (i quali non esistono più nel diritto latino): alla Santa Sede e quindi alla Penitenzieria Apostolica rimangono riservati in particolare la violazione diretta del sigillo sacramentale e l'assoluzione del complice nel peccato contro il VI comandamento, mentre al Vescovo eparchiale rimane riservato il peccato di procurato aborto, *effectu secuto*.

²¹ Tuttavia, come acutamente nota fra gli altri Davide Cito nel succitato contributo dottrinale, "(il) loro regime giuridico [...] da un lato non fa che confermare tutte le perplessità sollevate in sede di revisione del Codice quanto all'efficacia delle pene *latae sententiae* non dichiarate e che in ultima analisi non mi pare vadano al di là di una mera funzione dissuasiva, e dall'altro che la dichiarazione delle pene *latae sententiae* non si discosti di molto dalla normale inflizione di pene *ferendae sententiae* di cui sostanzialmente condivide le motivazioni, la procedura e gli effetti. E pertanto riflettere sulla prudentia pastoralis relativa alla dichiarazione delle pene *latae sententiae* altro non è che riflettere sull'esercizio della potestà penale nella Chiesa che deve sempre evitare il rischio di due estremi altrettanto pregiudizievole per la comunità ecclesiale: da un lato un'ingiustificata inerzia che vede nel diritto penale un elemento quasi estraneo alla vita di carità e di comunione nel Popolo di Dio, e che si può sostanziare in un'indifferenza di fronte a delitti notori e scandalosi puniti dal Codice con pene *latae sententiae* la cui mancata dichiarazione, però, fa sì che la pena abbia effetti molto limitati; e dall'altro un atteggiamento opposto, che vede nello strumento penale un modo sbrigativo e quasi risolutore al fine di garantire la disciplina ecclesiale e, a volte più spesso, l'immagine della Chiesa presso i mass-media...".

assolvere nel foro sacramentale le censure *latae sententiae non declaratae*²² e non riservate alla Sede Apostolica. Bisogna pertanto approfondire l'ambito di tale riserva.

Per chiarire la portata della riserva alla Sede Apostolica della remissione della censura in alcuni casi (chiariamo che non è il peccato stesso ad essere riservato alla Sede Apostolica... e che la riserva deve essere intesa in senso stretto, can. 1354 §3), va notato subito che non si tratta di previsione di carattere assoluto: non lo è, p.es. nel *casus urgentior* o in pericolo di morte. Nel caso di riserva e quindi di deferimento del caso alla Santa Sede, l'istanza di foro esterno è la Congregazione per la Dottrina della Fede o eventualmente la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; quella di foro interno la Penitenzieria Apostolica²³.

Il primo di questi casi, sei in tutto e tutti sanzionati con la scomunica, è contemplato al §1 del can. 1370, e riguarda «chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice». Il secondo caso di scomunica *latae sententiae* riservata lo si ritrova poco più avanti, al can. 1379 §3²⁴: riguarda «sia colui che ha attentato il conferimento del Sacro Ordine ad una donna, sia la donna che ha attentato la recezione del Sacro Ordine». Poi, un altro caso si rinviene nel can. 1382 §1: la sanzione colpisce «chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego», e così «incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica». C'è poi la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica anche per il sacerdote che assolve il «complice nel peccato contro il sesto comandamento», o meglio che attenta l'assoluzione, perché essa è invalida salvo che venga data in pericolo di morte, della persona con la quale ha avuto rapporti sessuali (cann. 1384 e 977). Ancora, ricade in questa categoria di

²² Circa la **declaratoria** da parte dell'Autorità ecclesiastica competente, il dettato formale degli attuali cann. 1342 §1 e, soprattutto, 1341, impone l'avvio di una procedura giudiziale o amministrativa per la declaratoria (*promovere debet*) tutte le volte che il ricorso a mezzi pastorali o pre-giuridici non abbia garantito il ristabilimento della giustizia, (compreso il ristoro del danno), l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo.

La declaratoria di una sanzione *latae sententiae* con un procedimento di foro esterno *ad hoc* risponde davvero all'esigenza pastorale di prevenire danni spirituali per i fedeli. Per esempio, potrebbe rimediare ad un loro disorientamento di fronte a un comportamento deviante che legittimamente ci si aspetterebbe di vedere sanzionato e invece tale non appare; nonché contribuire a ridurre lo scandalo. La declaratoria, in questi termini, fa sì che ciò che prima rimaneva solo nel foro interno passi al foro esterno, per il bene dei fedeli. Per procedere occorre, anzitutto, che sussista una causa pastorale proporzionata, che controbilanci il diritto di tutti i fedeli alla buona fama che protegge (anche) il foro interno (can. 220). Inoltre bisogna tenere conto che incidono anche sulla declaratoria tutte le cause esimenti, scusanti o scriminanti - di cui si dirà più oltre - le quali impediscono che il fedele sia colpito dalla sanzione *latae sententiae*.

²³ Molto utile, ai fini dell'elaborazione pratica del ricorso, il contributo di S. E. mons. Krzysztof Nykiel, «*Il Foro interno e le materie di competenza della Penitenzieria Apostolica*», in (a cura di) Claudio Papale, *I delitti contro il Sacramento della Penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Urbaniana Press 2019, specialmente pp. 47-49.

²⁴ È una novità per il Codice: il delitto era già tipizzato in virtù di un decreto generale della Congregazione per la Dottrina della Fede del 19 dicembre 2007, pubblicato il 30 maggio 2008: «Fermo restando il disposto del can. 1378 C.I.C., sia colui che avrà attentato il conferimento dell'ordine sacro ad una donna, sia la donna che avrà attentato di ricevere il sacro ordine, incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica» (*Decretum generale – De delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris* in AAS 100 (2008) 403).

sanzione il sacerdote che «viola direttamente il sigillo sacramentale» (can. 1386, §1); un altro caso riguarda il Vescovo che «senza mandato pontificio» consacra un altro Vescovo: entrambi, consacrante e consacrato, «incorrono nella scomunica *late sententiae* riservata alla Sede Apostolica» (can. 1387).

I restanti delitti puniti con censure *latae sententiae* di scomunica (p. es. aborto procurato, violazione del segreto da parte dell'interprete nella confessione sacramentale), di interdetto o di sospensione (violenza contro il Vescovo, attentata celebrazione dei sacramenti dell'eucaristia e della confessione, attentato matrimonio del chierico, falsa denuncia di sollecitazione, ecc.), li può assolvere sempre l'Ordinario o comunque il sacerdote dotato della debita facoltà (si veda meglio il can. 1355).

Passiamo dalla specifica riserva della remissione della censura alla Sede Apostolica alla questione più generale dei **soggetti istituzionalmente abilitati a rimettere le pene canoniche**.

Equiparati ai Canonici Penitenzieri (can. 508), sia della chiesa Cattedrale sia della chiesa collegiale - che godono di tale facoltà ordinaria non delegabile e che sono i primi soggetti istituzionalmente preposti in forza dell'ufficio ad assolvere in foro sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica - sono i Cappellani delle carceri, dei marittimi e degli ospedali, che sui luoghi di lavoro predetti godono della medesima facoltà (can. 566 §2). A costoro, a Roma, bisogna aggiungere i Penitenzieri delle quattro Basiliche Papali e i sacerdoti componenti della Penitenzieria Apostolica.

Inoltre, fanno parte del novero tutti i *Missionari della misericordia*, circa cinquecentocinquanta, designati dal Santo Padre nell'ultimo Anno giubilare, che per disposizione del medesimo permangono tuttora in attività.

Ancora, in occasione del sacramento della confessione, qualsiasi Vescovo - e anzi anche l'Ordinario del luogo, nei confronti dei propri sudditi, di coloro che si trovano nel suo territorio e di coloro che abbiano commesso il delitto - può rimettere tutte le pene (anche espiatorie) *latae sententiae* non dichiarate e non riservate, purché costituite mediante legge (cf can. 1355 § 2) e non con precetto.

A costoro si deve aggiungere addirittura qualunque sacerdote²⁵, nel caso dell'assoluzione impartita *in articulo mortis*; nel senso che questi assolve validamente e lecitamente il penitente

²⁵ Anche se irretito da censura o sprovvisto di facoltà; e anche eventualmente in presenza di un altro sacerdote approvato.

che versi in tale situazione, liberandolo anche da tutte le eventuali censure riservate o non riservate, dichiarate o non dichiarate, *ferendae sententiae* o *latae sententiae* (can. 976)²⁶.

A questo punto, attenzione speciale merita il famoso **can. 1357 §1**, quello del **c.d. *casus urgentior***²⁷, che riguarda potenzialmente tutti i confessori.

In linea di principio, in questo caso “la facoltà di remissione penale in foro interno è prevista non in ragione della peculiarità del soggetto che rimette la pena, ma del bisogno di provvedere al bene dei fedeli in una condizione particolare, quella del caso più urgente: la situazione di peccato e l'impossibilità disposta dalla sanzione penale di accedere ai sacramenti incidono così pesantemente sul fedele che a questi, ormai pentito, risulta gravoso attendere per tutto il tempo necessario a ottenere una remissione della pena in foro esterno. In concreto, il canone si propone di superare una possibile contraddizione tra la disponibilità al pentimento del fedele, con il conseguente desiderio di ricevere l'assoluzione sacramentale, e il divieto di accesso ai sacramenti disposto dalla pena canonica...”²⁸.

Quindi, quando le pene previste dalla legge o dal precetto sono quelle della scomunica e dell'interdetto²⁹ *latae sententiae*, anche se le situazioni sanzionate sono notorie o riservate alle istanze della Sede Apostolica, al confessore che si trova di fronte ad un fedele al quale risultasse gravoso (“*durum sit*”) rimanere onerato dalla censura³⁰ è data facoltà di rimettere la medesima, nel foro interno sacramentale. Tale facoltà, detta appunto del ‘caso più urgente’, è riconosciuta ad ogni confessore, purché le (due) censure di cui sopra non siano state dichiarate, e ciò a tutela di una certa distinzione tra i due fori, interno ed esterno. Il can. 1357 §2 poi obbliga il sacerdote che rimette la pena ad imporre al penitente quattro oneri³¹, in particolare quello di ricorrere

²⁶ Unico vincolo che rimane al penitente assolto in questa circostanza, quando si tratti di una censura inflitta o dichiarata o riservata alla Sede Apostolica è quello di ricorrere, entro un mese, alla superiore Autorità, una volta venuto meno il pericolo (can. 1357 §3).

²⁷ L'espressione deriva dal can. 2254 del C.I.C. 1917: *casus urgentior*.

²⁸ Così *Codice di Diritto Canonico Commentato*, cit., nota al can. 1357, pp. 1107-1108. “Il diritto conferisce ad alcuni soggetti peculiari la facoltà di rimettere pene in foro interno: il canonico penitenziere (= can. 508) e il cappellano (negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare: = can. 566 § 2), in riferimento alle censure l.s. non dichiarate e non riservate” (*ibidem*).

²⁹ Il canone stesso esclude implicitamente che tale facoltà sia applicabile alla censura della sospensione e la *ratio* evidentemente è perché questa pena non vieta di ricevere sacramenti e sacramentali, quindi non si può invocare lo stesso “onere” per la coscienza.

³⁰ È pressoché universale l'esperienza per cui il penitente avverte il peso della propria condotta peccaminosa; sarebbe insolito il contrario. Un confessore competente sa come guidare il penitente, a meno che la sua coscienza non sia irrimediabilmente erranea, a riconoscere e affrontare questa consapevolezza interiore.

³¹ Sono: a) ricorrere entro un mese al superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà di rimettere la pena, eventualmente anche, se possibile, tramite il confessore stesso, ovviamente omettendo questi sempre di fare il nome del penitente; b) attenersi alle indicazioni che si riceveranno in quella sede; c) espiare una congrua penitenza, stabilita dal confessore stesso; e infine d) per quanto necessario, riparare allo scandalo e al danno causati.

all'Istanza superiore, che possa confermare l'avvenuta remissione della censura. Il ricorso all'Autorità superiore è obbligatorio e sanzionato con la pena di reincidenza nella stessa censura rimessa³².

Non c'è revoca della sanzione imposta ma un allentamento temporaneo delle sanzioni giuridiche, sempre nel rispetto del bene supremo della salvezza delle anime, tutte le volte che nella Chiesa prevale il desiderio di non negare ai fedeli gli aiuti necessari, soprattutto quando si trovano in situazioni esterne di cui non hanno responsabilità e magari nemmeno sentore, le quali potrebbero compromettere la salvezza delle loro anime. Questo principio trova un'applicazione particolare allorché una censura *latae sententiae* colpisca il ministro sacro a cui i fedeli richiedono legittimamente³³ cura pastorale ed in particolare i Sacramenti, per cui le interdizioni all'esercizio del ministero (*prohibitiones*), soprattutto quelle non notorie, avrebbero ricadute negative proprio sui fedeli. Per questo motivo il diritto vigente sancisce la sospensione momentanea del divieto (*prohibitio*) a carico del chierico di celebrare sacramenti o sacramentali, o di porre in essere atti di governo, quando esso sia determinato da una censura (can. 1335 §2) o da una pena espiatoria di carattere interdittivo (proibente: cf. can. 1338 §3, che richiama le proibizioni del can. 1336 §3). Ciò avviene in tutti i casi e senza limitazioni, se è in questione il pericolo di morte del fedele che richiede l'atto; ma anche tutte le volte che il medesimo lo domandi per una giusta causa qualsiasi, nel caso di censure *latae sententiae* non dichiarate³⁴.

Breve cenno ai limiti all'applicazione delle censure e agli automatismi sanzionatori³⁵

È essenziale, e non per pederterità, chiarire al confessore e agli interpreti del diritto penale ecclesiastico i limiti, sia oggettivi sia soggettivi, che intervengono nell'applicazione delle censure, soprattutto quelle *latae sententiae*. Questo permette, per esempio, di evitare di imporre oneri non dovuti al fedele che confessa determinati peccati: infatti, l'incorrere in una sanzione, prevista formalmente dalla norma a seguito della commissione di un atto delittuoso, non è un processo automatico, ma è influenzato da fattori oggettivi e personali.

Perché la Chiesa ha posto limitazioni all'effettiva inflizione delle pene al reo? È vero che "posta la violazione esterna, l'imputabilità si presume..." (can. 1321 §4); tuttavia, non si può

³² Tuttavia, "trattandosi di legge ecclesiastica, non obbliga qualora si verificano e perdurino per oltre un mese grave incomodi estrinseci alla legge stessa": *Codice di Diritto Canonico Commentato*, cit., nota al can. 1357, p.1108.

³³ Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con la *Dichiarazione di 19 maggio 1997*, in AAS 90 [1998], p. 63-64, ha determinato che non è mai legittima la richiesta di atti sacramentali da parte dei fedeli ad un chierico che abbia attentato al matrimonio, in quanto colpito da conseguente irregolarità all'esercizio dell'ordine (can. 1044 §1, 3°).

³⁴ Cf. Nota 22.

³⁵ Rinvio ancora una volta, per una trattazione più adeguata di un aspetto così complesso, alla mia relazione del Convegno del 2023.

considerare superfluo interrogarsi sulla reale consapevolezza esistenziale del fedele pentito, aldilà di aver verificato quella – fredda, anche se giuridicamente rilevante - determinata dai canoni del diritto; nonché sul condizionamento da lui eventualmente subito per l'intervento di fattori interni e/o esterni. Più in generale il confessore, sotto il profilo del diritto penale (tra l'altro, è stato finalmente codificato il principio *quilibet innocens censetur donec contrarium probetur*, can. 1321 §1) dovrebbe porsi nella condizione interiore di immaginare di avere di fronte un peccatore pentito ma non un reo confessore, una persona che abbisogna solo del perdono dei suoi peccati.

Le pene *latae sententiae*, come detto, in presenza di queste circostanze particolari (distinte dalla dottrina in scriminanti, scusanti o esimenti³⁶) si applicano in misura significativamente ridotta rispetto a quanto prevederebbero astrattamente le singole fattispecie delittuose, sanzionate appunto da censure. In sostanza, l'impressione è che alla fine incidano fondamentalmente sui chierici più che sui laici, anche se ora la sospensione è applicabile anche a quest'ultima categoria di fedeli, essendo stato rimosso il limite del precedente can. 1333 §1. Al confessore rimane in ogni caso il dovere di informare il penitente, chiunque esso sia, se lo stesso non ne era già prima a conoscenza, del fatto che certi peccati sono anche delitti con annessa una sanzione penale canonica.

Quindi innanzitutto **senza grave imputabilità, per dolo o colpa** (can. 1321 §2) nessuno può essere punito, anche se c'è violazione esterna della legge³⁷.

³⁶ Le scriminanti vengono distinte dalla dottrina migliore sia dalle scusanti che dalle esimenti. Le cause di giustificazione (**scriminanti**), infatti, escludono l'antigiuridicità del fatto e rendono quindi inapplicabile la sanzione (es., la legittima difesa). Tali cause vengono applicate a tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione del fatto (c.d. correi).

Le **scusanti**, invece, lasciano integra l'antigiuridicità o la illiceità oggettiva del fatto e fanno venir meno solo la possibilità di muovere un rimprovero al soggetto agente, quindi ne escludono la colpevolezza. Rientrano in tali cause tutte quelle situazioni in cui sia presente un'attenuante o il soggetto agente commetta un delitto in quanto costretto da pressioni o condizionamenti, p. es. di carattere psicologico, che ne coartano la volontà. Il soggetto agisce quindi in difetto del richiesto elemento soggettivo. Proprio per tale ragione, tali circostanze operano solo a vantaggio del soggetto agente e non possono essere automaticamente applicabili ad altri eventuali soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del fatto (es.: diversa è la situazione della donna che in stato di grave necessità e sotto pressione psicologica abbia abortito da quella del medico che ha operato l'interruzione di gravidanza).

Le **esimenti**, infine, consistono in circostanze che lasciano sussistere sia l'antigiuridicità sia la colpevolezza, ma esimono appunto dalla pena. La motivazione dell'esistenza di tali limitazioni all'inflizione della pena va rintracciata in ragioni di opportunità circa la necessità o la meritevolezza della pena, avuto anche riguardo all'esigenza di salvaguardare altri beni/interessi tutelati dall'ordinamento canonico, che risulterebbero altrimenti lesi nel caso concreto da un'applicazione rigorosa e 'asettica' del meccanismo sanzionatorio. È il caso, p.es., del limite minimo di età, oppure di delitto commesso come conseguenza dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere. Nemmeno queste possono essere applicabili ad altri eventuali soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del fatto.

³⁷ Da notare che il successivo §3 precisa la disposizione precedente, stabilendo che di norma rileva soltanto la violazione volontaria, quindi dolosa; mentre di quella fatta per omissione della debita diligenza, quindi colposa, si

Anche chi è **abituamente sprovvisto di uso di ragione** (e non varrebbe a far venir meno questa previsione favorevole un apparente, momentaneo stato di lucidità del reo medesimo) è ritenuto giuridicamente incapace di commettere un delitto (can. 1322), quindi per definizione non imputabile.

Ci poi sono parecchi casi - e questa non è nemmeno un'elencazione esaustiva - in cui il fedele non è punibile, pur avendo tecnicamente commesso un delitto, di cui è imputabile. P. es., non lo è **chi non aveva ancora compiuto i 16 anni di età - chi senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto** (attenzione: non che la norma fosse penalmente sanzionata, per questo caso vale il can. 1324 §1, 9°; all'ignoranza sono equiparati l'inavvertenza e l'errore) - **chi agì sotto condizionamento di violenza fisica o per caso fortuito non prevedibile o non rimediabile - chi agì costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo**, nonché chi senza sua colpa ritenne erroneamente esserci questa situazione, a meno che tuttavia l'atto non sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime (quindi l'esimente non vale, p. es. per il delitto di aborto³⁸ procurato) - **chi agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore ai danni suoi o di terzi**, purché con la debita moderazione - **chi era anche**

tiene conto solo se la legge o il precetto lo prevedano esplicitamente. È vero che poi il §4 dello stesso canone specifica che c'è una presunzione di imputabilità, una volta posta in essere la violazione esterna.

³⁸ Cf. *Codice di Diritto Canonico Commentato*, Milano 2019⁵, nota al can. 1398, pp. 1131-1132: "L'aborto procurato, che costituisce un disordine morale grave, è definito come «l'uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita» (GIOVANNI PAOLO II, enc. *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, n. 58, in AAS 87 [1995] 410-522): abbraccia pertanto sia l'embrione (n. 60) che il feto sino al momento prima della nascita. Durante i lavori di revisione del Codice fu esclusa l'idea di proporre una definizione del delitto (cf Comm. 9 [1977] 317), ma si rese poi necessaria un'interpretazione autentica per chiarirne l'estensione: l'uccisione deve essere dolosa (perché si dia delitto è essenziale valutare la consapevolezza e il grado di libertà del soggetto che commette l'aborto, nonché le circostanze che hanno eventualmente condizionato la scelta abortiva) e effettivamente ottenuta, attraverso il ricorso a qualunque mezzo (espulsione precoce o intervento intrauterino, purché si dia nesso causale tra azione e soppressione del feto), in qualsiasi momento dopo il concepimento ciò avvenga. Per altre questioni dottrinali, rinvio ancora una volta alla nota sull'aborto della mia relazione del Convegno del 2023.

Papa Francesco, a conclusione del Giubileo Straordinario della Misericordia nella lettera apostolica *Misericordia et misera* (20 novembre 2016), al n. 12, senza depenalizzare il «grave peccato» dell'aborto, concede la facoltà di rimettere le pene conseguenti a questo delitto «a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero» (quindi quanti esercitano legittimamente il ministero nel foro sacramentale, senza che si renda necessario il ricorso al «casus urgentior» di cui al can. 1357 e fatte salve le circostanze straordinarie del can. 976)". Cf. anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Lettera del 29 novembre 2016, Prot. N. 15675/2016*.

Concludendo sulla fattispecie del delitto di aborto procurato, evidenziamo le ricadute pastorali concrete di queste previsioni normative: da quanto detto si evince, semplificando un po' grossolanamente, che la sanzione *latae sententiae* del can. 1397 §2 (fatte salve altre ulteriori valutazioni circa la presenza di circostanze attenuanti più generiche) praticamente non colpisce mai chi è infra-diciottenne, e - a prescindere dall'età - chi ignorava senza colpa di commettere, abortendo, un delitto canonico o addirittura semplicemente ignorava che al delitto fosse annessa una pena; e nemmeno chi abbia agito con una rilevante perturbazione della mente, anche di cui fosse al limite colpevole, o perché costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo.

solo occasionalmente privo dell'uso di ragione, eccetto che per stato di ebbrezza (can. 1323, nn. 1°-7°).

È invece punibile, purché non si tratti di pene *latae sententiae* (perché in tal caso il reo punibile in linea di principio non lo è mai, cf. can. 1324 §3³⁹... e qui l'esimente vale p. es. per il caso di delitto di aborto procurato, perché la pena in tale fattispecie è *latae sententiae*), ma la pena poi deve essere mitigata o addirittura sostituita con una penitenza, il reo che abbia commesso il delitto in presenza di **circostanze attenuanti**, valutabili liberamente da chi giudica del caso (can. 1324 §2), e comunque - anche questa volta senza elencazione esaustiva - allorché si tratti di **una persona che aveva l'uso di ragione soltanto in maniera imperfetta** - un **minore di 18 anni che avesse già compiuto i 16 anni** di età - una persona che **manca dell'uso di ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente**, di cui sia colpevole ma che non abbia comunque intenzionalmente provocato per commettere il delitto o preconstituirsì un'attenuante (perché in tal caso oggi è diventata un'aggravante, can. 1326, §1, 4°) - una persona che **agì per grave impeto passionale, che tuttavia non abbia preceduto ed impedito ogni deliberazione della mente e consenso della volontà** e purché la passione stessa non sia stata volontariamente eccitata o favorita - una persona **costretta da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo**, nonché da chi con sua colpa ritenne erroneamente esserci questa situazione, **quando l'atto sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime** - una persona che senza colpa **ignorava che alla legge o al precetto fosse annessa una pena** (ed ecco un'altra situazione tutt'altro che infrequente nel caso del delitto di aborto procurato) - da una persona che agì **senza piena imputabilità**, purché questa rimanga ancora grave. Tutto questo, e altro, si trova dettagliato appunto nel can. 1324 §1.



Irregolarità ed impedimenti: una garanzia per il Corpo ecclesiale

La Chiesa ha sempre considerato fondamentale l'integrità morale e spirituale dei candidati agli Ordini Sacri, una qualità essenziale per tutti i membri del Popolo di Dio, ma soprattutto per i suoi ministri, per coloro che si dedicano al servizio pastorale in nome di Dio.

Pertanto, ai criteri generali per l'ammissione agli Ordini Sacri (cann. 1026-1032), che puntano sostanzialmente alla verifica della sussistenza dei requisiti positivi, ha affiancato disposizioni finalizzate ad escludere fattori negativi, stabilendo criteri severi per l'ammissione agli Ordini ed interdicensi l'accesso stesso o l'esercizio dei medesimi ai fedeli la cui vita,

³⁹ Anche se oggi la portata assoluta di questo paragrafo è attenuata dall'inciso: "tuttavia possono essere inflitte al medesimo pene più miti, oppure gli si possono applicare delle penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello scandalo".

condizioni personali o azioni passate siano in aperto disaccordo con certi valori evangelici, anche qualora si tratti di situazioni non pubblicamente note.

Queste limitazioni, le quali rispecchiano questa cautela e tendono a garantire l'assenza di comportamenti o situazioni che contraddicano la dignità e la responsabilità del sacerdozio e che possano ostacolare un ministero efficace, sono oggi definite esclusivamente dalla legge universale⁴⁰ (come precisato nel Codice di Diritto Canonico, cf. can. 1040). Essa le elenca in maniera tassativa. Anche questo ambito rientra sotto la giurisdizione della Penitenzieria Apostolica, limitatamente alle questioni di foro interno.

Irregolarità e impedimenti, perlomeno nell'ordinamento della Chiesa Latina⁴¹, si distinguono per il carattere perpetuo o meno (gli impedimenti infatti sono di natura temporanea), nonché per il meccanismo della loro dispensa. Da annotarsi subito che una volta dispensati in forma generale, irregolarità ed impedimenti a ricevere gli Ordini si ritengono superati definitivamente e non è necessario reiterare la domanda di dispensa nei gradi successivi⁴².

Alcune notazioni prelieve, di carattere più generale, utili al confessore, ma non solo: a) dell'esistenza di un'irregolarità o di un impedimento bisogna produrre prova positiva, certa e moralmente lecita, perché nel dubbio esse non sussistono; invece, b) l'ignoranza della loro esistenza non esime dall'azione ostativa dei medesimi (così il can. 1045): in questa sfera nemmeno la buona fede scusa, con applicazione del principio di cui al can. 15; c) si applica alla materia il principio ermeneutico del can. 18, che prescrive un'interpretazione stretta⁴³, limitandosi al significato più proprio e diretto dei termini impiegati.

Chi ha conoscenza di irregolarità o di impedimenti a ricevere gli Ordini è tenuto - anche qui si tratta di un dovere morale e giuridico - a rivelarli, possibilmente prima dell'ordinazione

⁴⁰ Questa, per esempio, ha soppresso le irregolarità per nascita e per difetto fisico: ora la tradizionale distinzione fra *irregularitates ex defectu* ed *ex delicto* non trova più riscontro nel diritto positivo, ma solo come concetto dottrinale. Il Codice attuale rispecchia una lunga tradizione giuridica, che ha visto l'evolversi di regolamenti dettagliati e complessi, semplificati e chiariti solo con le normative vigenti, introdotte circa quarant'anni fa.

⁴¹ Il C.C.E.O. usa una terminologia diversa e non fa (can. 762 C.C.E.O.) distinzione tra irregolarità e impedimenti c.d. semplici; tuttavia la disciplina è sostanzialmente analoga. L'unica differenza veramente significativa è che nel diritto orientale (cann. 986 e 762 §2 C.C.E.O.) si richiede espressamente - più correttamente, forse - che il fatto giuridico materiale fondamento dell'impedimento dell'irregolarità sia ricollegabile ad un atto personale commesso dopo il battesimo. Nel Codice latino non si dice nulla in proposito, tuttavia la dottrina prevalente riconosce che - nel caso di fondamento rintracciabile in atti compiuti prima del battesimo - sussistano comunque almeno quelle per cui è ostativa la gravità oggettiva dell'atto e/o il fatto che la proibizione trascenda la legge ecclesiastica, radicandosi in quella naturale o divina.

⁴² P.es. per quanto è stato dispensato prima del diaconato non va chiesta alcuna dispensa al momento dell'ordinazione presbiterale, can. 1049 §3.

⁴³ Tali norme infatti incidono sull'esercizio di un diritto dei fedeli (più che altro il diritto del Vescovo di conferire gli Ordini a chi percepisce come autenticamente chiamato da Dio e adeguato, piuttosto che un diritto dell'aspirante ordinato, al quale non è riconosciuta alcuna pretesa intrinseca all'ordinazione).

(can. 1043), all'Ordinario che ha titolo per dare le lettere dimissorie (o eventualmente a quello del luogo dell'ordinazione), o al parroco proprio dell'ordinando.

La recente riforma del Libro VI ha introdotto l'importante principio di cui all'attuale can. 1388 §2: "Chi accede ai Sacri Ordini legato da qualche censura o irregolarità, volontariamente taciuta, oltre a quanto stabilito dal can. 1044 §2, 1° (casi di impedimento all'esercizio degli Ordini, n.d.r.), è per il fatto stesso sospeso dall'ordine ricevuto".

Ordinamento per tipologia e dispensa

Il can. 1041, semplificando la precedente disciplina, indica tassativamente quali siano le **irregolarità a ricevere** gli Ordini, che possono essere raggruppate secondo queste *species*:

1. Presenza di disturbi psichici: L'inabilità a esercitare adeguatamente il ministero a causa di disturbi psichici gravi (indicati genericamente come "*amentia*") o altre infermità psichiche, valutate negativamente da esperti conformemente al can. 220.

2. Gravi delitti contro la fede: L'aver commesso apostasia, eresia o scisma, purché percepiti come tali dalla comunità dei fedeli (can. 1330). Non è colpito dall'irregolarità (perché manca il delitto) chi è cresciuto in una comunità ecclesiale non cattolica e poi ha aderito alla *plena communio*.

3. Attentato matrimonio: L'aver tentato di contrarre matrimonio (e quindi non rileva una semplice unione di fatto, magari civilmente riconosciuta) anche soltanto civile, nonostante il legame rappresentato da un precedente vincolo matrimoniale, dall'ordinazione sacra o da un voto pubblico perpetuo di castità (can. 1088: in un istituto religioso in senso stretto, cf. sempre can. 18) del candidato stesso; così come il tentativo di matrimonio con una donna già sposata validamente o legata da un analogo voto.

4. Omicidio volontario e procurato aborto: L'aver commesso omicidio volontario, o aver procurato un aborto, con conseguente realizzazione dell'effetto desiderato, nonché l'avervi cooperato attivamente con tale intento⁴⁴. Non si considerano rilevanti azioni commesse per legittima difesa, per colpa o per negligenza, senza diretta intenzione di uccidere (dolo).

5. Mutilazione dolosa: L'aver causato gravi mutilazioni a sé stessi o ad altri in modo intenzionale (escludendo le mutilazioni minori per motivi culturali, accidentali o necessarie per trattamenti medici) o l'aver tentato di togliersi la vita.

6. Esercizio illegittimo (e invalido) della potestà sacramentale d'ordine: L'aver posto in essere atti sacramentali riservati agli ordinati nell'episcopato o nel presbiterato (esclusi quindi quelli dei diaconi e le funzioni non sacramentali, p.es. atti di governo), in quanto sprovvisto di

⁴⁴ E quindi non rileva per coloro che hanno mantenuto una semplice condotta omissiva.

carattere; nonché nel caso di proibizione del loro esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.

Il can. 1042 invece determina gli **impedimenti** (semplici) **a ricevere gli Ordini**. Loro caratteristica è il carattere transitorio, per cui spesso nemmeno c'è bisogno di apposita dispensa, perché vengono meno con il cessare della loro causa. Li possiamo dettagliare così:

1. Stato coniugale: si richiede che i candidati all'ordinazione al sacerdozio ministeriale siano celibi, con l'eccezione per gli uomini sposati (canonicamente) che siano candidati al diaconato permanente (can. 1031 §2).

2. Esercizio di uffici o amministrazioni incompatibili: Il can. 285 §§3-4 e il can. 286 proibiscono ai chierici di esercitare uffici o amministrazioni di carattere laicale che comportino una partecipazione diretta nell'esercizio del potere civile o che comunque siano in conflitto con la loro condizione clericale. Questa restrizione non si applica ai diaconi permanenti, come specificato nel can. 288. Per coloro che hanno esercitato tali uffici o amministrazioni prima dell'ordinazione, è necessario che vi rinuncino, rendano conto delle loro attività e si liberino da eventuali obbligazioni legate a tali incarichi prima di procedere all'ordinazione.

3. Condizione di neofita: I neofiti, ovvero coloro che hanno ricevuto il battesimo in età adulta (quindi una volta raggiunto l'uso di ragione, cann. 852, 863; cf. anche can. 762 §1, 8° CCEO), sono generalmente considerati necessitanti di un periodo più lungo di formazione e maturazione nella fede prima di poter essere ammessi all'ordinazione. Tuttavia, l'Ordinario del luogo ha la discrezione di valutare se un neofita sia stato "sufficientemente provato" e, quindi, se possa essere considerato comunque idoneo all'ordinazione.

Una situazione ostativa (di quelle già esposte, innanzitutto) può anche manifestarsi soltanto dopo l'ordinazione, per cui il diritto codifica fattispecie di interdizione **non solo all'accesso ma anche all'esercizio degli Ordini già ricevuti**. Anche qui si distinguono le irregolarità dai meno gravi impedimenti⁴⁵.

In particolare (can. 1044 §1) c'è **irregolarità ad esercitare gli Ordini ricevuti** in capo a chi: a) sebbene fosse impedito da irregolarità a ricevere gli Ordini, anche inconsapevole li ha ricevuti comunque (validamente ma illegittimamente); b) ha commesso il delitto di cui al can. 1041, 2° (delitto di apostasia, eresia o scisma), se il delitto è pubblico⁴⁶; c) si è reso responsabile degli atti di cui al can. 1041 nn. 3°, 4°, 5°, 6° (attentato matrimonio, omicidio volontario e aborto procurato, mutilazione e suicidio, nonché compimento di atto espressione della potestà sacramentale d'ordine).

⁴⁵ Ovviamente, l'irregolarità (ma anche l'impedimento) sussiste solo se la medesima non è stata regolarmente dispensata prima di conferire gli Ordini.

⁴⁶ Quindi, deve essere già stato divulgato, oppure si può ragionevolmente e prudentemente presumere che potrebbe esserlo a breve.

Ci sono anche (can. 1044 §2) degli impedimenti semplici ad esercitare gli Ordini ricevuti, in capo a chi: a) trattenuto da impedimenti per ricevere gli Ordini, li ha comunque ricevuti illegittimamente; b) è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, 1°, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo Ordine.

Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto, ottenuto l'effetto: in questo caso *ad validitatem* la domanda di dispensa dall'irregolarità deve specificare il numero dei delitti perpetrati (can. 1046; 1049 §2).

Per ciò che concerne la rimozione di questi elementi ostativi al ricevimento o all'esercizio degli Ordini, gli impedimenti (semplici), come detto, sono temporanei per loro natura e quindi di norma è sufficiente l'accertamento della cessazione della loro causa per farli venir meno. Invece le irregolarità cessano di norma solo perché è stata concessa la dispensa. In particolare poi le irregolarità che insorgono come conseguenza di determinati atti delittuosi (*ex delictu*), come eresia/apostasia/scisma o aborto procurato, non si estinguono automaticamente con la remissione della pena (che è *latae sententiae*) correlata al delitto. Ciò perché le irregolarità rappresentano un ostacolo specifico che incide direttamente sulla persona in relazione alla sua idoneità a ricevere gli Ordini Sacri o ad esercitarli una volta ordinata. Pertanto, per la loro rimozione è indispensabile l'ottenimento di una dispensa altrettanto specifica.

Per quanto riguarda il soggetto titolare del potere di dispensare, c'è riserva alla Sede Apostolica per tutte le irregolarità (a ricevere gli Ordini e ad esercitarli), allorché sono fondate in un fatto deferito nel foro giudiziale (sia ecclesiastico che civile, can. 1047 §1). Inoltre, al di fuori di questa previsione generale, è riservata alla sede Apostolica la dispensa delle irregolarità a ricevere gli Ordini quando si tratta dei delitti di apostasia, eresia e scisma o di attentato matrimonio anche soltanto civile, se il fatto è pubblico (can. 1047 §2, 1°); e altresì quando si tratta del delitto di aborto procurato, sia pubblico sia occulto (can. 1047 §2, 2°). Alla Sede Apostolica viene fatta la medesima riserva della dispensa dall'irregolarità ad esercitare gli Ordini illegittimamente ricevuti per il delitto di attentato matrimonio anche soltanto civile, quando il caso è pubblico, e per il delitto di aborto procurato, anche nei casi occulti (can. 1047 §3). Infine, un unico impedimento (semplice) a ricevere gli Ordini è stato riservato alla dispensa della Sede Apostolica, quello del canone 1042, 1°, vale a dire, quello dell'uomo canonicamente e validamente sposato (cf. can. 1047, §1, 3°).

Tutti gli altri casi di irregolarità e di impedimento (a ricevere gli Ordini e ad esercitarli una volta ricevuti) possono essere dispensati dall'Ordinario (can. 1047 §4).

È opportuno richiamare l'attenzione su alcuni criteri formali necessari per la presentazione di una richiesta di dispensa da irregolarità o impedimenti, quando ci sia riserva alla Sede Apostolica. Nella domanda, da inoltrare al Dicastero competente (la Penitenzieria anche qui è competente per i casi di foro interno) è essenziale elencare in modo dettagliato e

specifico tutti gli elementi rilevanti, con particolare attenzione ai casi di omicidio e aborto procurato, per i quali è necessario indicare ogni singola occorrenza (cfr. can. 1049, §2). Tuttavia, se dovessero verificarsi omissioni non deliberate e in buona fede, la dispensa concessa si estenderebbe anche agli elementi non menzionati, fatta eccezione per i casi di omicidio volontario e di aborto procurato (cfr. can. 1049 §1), nonché per le situazioni sottoposte a procedimento giudiziario. Al contrario, il beneficio non si applica a irregolarità e impedimenti omessi intenzionalmente.

Chi è già stato ordinato ma risulta poi irretito da irregolarità ha comunque la possibilità di esercitare gli Ordini quando sia per lui oggettivamente molto difficoltoso ed oneroso ricorrere all'Ordinario o al Dicastero competente (non basta però che si presenti la generica condizione di 'urgenza', prevista per le censure appunto dalla fattispecie del *casus urgentior*, can. 1357). Aldilà del grave incomodo per ricorrere, il caso che fonda l'irregolarità deve essere occulto e le condizioni oggettive devono comportare un pericolo di grave danno o di infamia per il chierico (can. 1048). Tuttavia, chi si avvale di questa facoltà deve ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, tramite il confessore. Attualmente il confessore, a differenza di quanto capitava in passato, non ha di suo la facoltà di dispensare, ma in questo caso svolge soltanto la funzione di semplice intermediario - conservando l'anonimato e quindi tacendo il nome del penitente - tra chi chiede la dispensa e il Dicastero competente.

Roma, 4 marzo 2024

mons. Giuseppe Tonello

Sommario

Premessa	1
Delitto e sanzione: cenni sulla natura e sugli ambiti della potestà coercitiva della Chiesa	4
Classificazione delle pene ecclesiastiche – le censure.....	7
Applicazione delle censure e soggetti titolari della loro remissione	10
Breve cenno ai limiti all'applicazione delle censure e agli automatismi sanzionatori	17
Irregolarità ed impedimenti: una garanzia per il Corpo ecclesiale.....	19